

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020

TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art 1 c. 240 L. n. 296/2006 ⁽¹⁾	KW	CV	KW	CV
EURO 0 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,00 4,50	2,21 3,31	3,09 4,59	2,27 3,78
EURO 1 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,90 4,35	2,13 3,20	2,99 4,48	2,20 3,30
EURO 2 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,80 4,20	2,06 3,09	2,88 4,33	2,12 3,19
EURO 3 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,70 4,05	1,99 2,98	2,78 4,17	2,05 3,07
EURO 4/5/6 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,58 3,87	1,90 2,85	2,66 3,99	1,96 2,94
AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO E AUTOCARRI ⁽¹⁾ A GPL - GAS METANO - IDROGENO - ELETTRICI ⁽²⁾	2,58	1,90	2,66	1,96
AUTOBUS	2,94	2,16	3,03	2,23
AUTOVEICOLI SPECIALI Tariffa I L. 463/55	0,43	0,32	0,44	0,32
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 19,11			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 50,00			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV		SUPERIORE a 11 KW o 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	26,00	1,70 per ogni KW - 1,25 per ogni CV		
EURO 1	23,00	1,30 per ogni KW - 0,96 per ogni CV		
EURO 2	21,00	1,00 per ogni KW - 0,74 per ogni CV		
EURO 3 e successivi	19,11	0,88 per ogni KW - 0,65 per ogni CV		

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **KW**, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.)

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i **KW**, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (**CV**), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

(1) Autocarristi Art 1, c. 240, n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

(2) Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina + gpl) anche a seguito di installazione dell'impianto successiva all'immatricolazione.

Al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano da pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (Art.6, comma 7, L.R. 15/2012). L'adempimento da parte di uno dei soggetti libera gli altri.

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- I veicoli intestati a soggetti disabili o al familiare che li ha fiscalmente a carico, adattati per il trasporto della persona disabile e il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione.
- I veicoli i cui proprietari o utilizzatori siano soggetti non vedenti, sordi, con grave handicap psichico o mentale, disabili gravi (ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992), o affetti da pluriamputazioni. L'esenzione spetta anche al proprietario o all'utilizzatore che ha fiscalmente a carico il disabile.
L'esenzione di cui ai punti 1) e 2) può essere richiesta per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.
- Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza, autocarri, tranne quelli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva intestati a privati
- Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, ai quali è stato rilasciato il Certificato di Rilevanza storica e collezionistica (CRS), ai sensi del D.M. 17 dicembre 2009 (L.R. n. 15/2012).
- Autoveicoli, motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, per cinque anni dalla data di prima immatricolazione (D.P.R. 39/53).
- I veicoli intestati alla Regione.

Se i veicoli di cui ai punti 3 e 4 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 25,82 (autoveicoli) e € 10,33 (motoveicoli).

Riduzioni

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. Fatto salvo quanto sopra stabilito per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in kw per il valore annuo pari ad € 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso professionale con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, classificati di interesse storico e collezionistico, in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dai Registri Storici di cui all'art. 60 C.d.S. e annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: 051.745.9770 - E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it

Le informazioni relative ai costi telefonici ed all'utilizzo del servizio fax sono disponibili sul sito www.aci.it.



A cura dell'Automobile Club d'Italia

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020

TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

• TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori e quadricicli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

$$\text{Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5.} \quad \text{Tassa} = \frac{(\text{€ } 2,66 \times \text{n. mesi})}{12} \text{ arrotondato al centesimo di euro } X \text{ n. KW}$$

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- 1) Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- 3) Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

ANNOTAZIONE FERMO VEICOLI

L'annotazione del fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione a tutela di crediti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1972, non fa venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Art. 9 L.R. 15/2012).

La consegna dei veicoli ai rivenditori autorizzati effettuata con semplice procura a vendere o con fattura di vendita, non sospende l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale. Per la sospensione dell'obbligo è necessario che il concessionario d'auto s'intesti al PRA la proprietà del veicolo (registrazione della "minivoltura" art. 36 L. 85/1995). (Art.6, comma 9, L.R. 15/2012)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il D.Lgs. 472/1997, art. 13 (e ss.mm. e ii., da ultimo L. 157/2019) prevede una sanzione ridotta nelle ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, se la regolarizzazione della posizione tributaria avviene in ravvedimento operoso entro le scadenze riportate nella sottostante tabella. Si applica invece la sanzione al 30% nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto conoscenza.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,1% per ogni giorno di ritardo
	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,50%
	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,67%
	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%
	oltre 1 anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento	4,29%
	oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento e fino alla notifica di atti di accertamento	5%

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo dal 1.1.2017, 0,3% annuo dal 1.1.2018, 0,8% annuo dal 1.1.2019 e 0,05% dal 1.1.2020), con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: 051.745.9770 - E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it

Le informazioni relative ai costi telefonici ed all'utilizzo del servizio fax sono disponibili sul sito www.aci.it.



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020

TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

• AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
• TARGHE PROVA

• MOTOCARRI-MOTOFURGONI
• INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi
0	400	7,84	15,68	22,82
400	800	10,98	21,96	31,95
800	1000	14,11	28,23	41,07
1000	1500	18,82	37,64	54,77
1500	2000	26,66	53,32	77,58
2000	2500	34,50	69,01	100,40
2500	3000	42,34	84,69	123,22
3000	3500	50,19	100,37	146,04
3500	4000	58,03	116,06	168,86
4000	4500	65,87	131,74	191,68
4500	5000	73,71	147,42	214,50
5000	6000	81,55	163,11	237,32
6000	7000	90,96	181,93	264,70
7000	8000	100,37	200,75	292,08

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	21,73
Oltre 400 fino a 800 Kg	30,43
» 800» 1.000»	39,12
» 1.000» 1.500»	52,16
» 1.500» 2.000»	73,99

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	22,82
Oltre 400 fino a 800 Kg	31,95
» 800» 1.000»	41,07
» 1.000» 1.500»	54,77
» 1.500» 2.000»	77,58

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata da 51 a 125 cm³)

Cilindrata	12 mesi
Da 51 cm ³ a 125 cm ³	19,11

TARGHE PROVA

Autoveicoli	206,69
Ciclomotori	19,11
Motoveicoli	31,00

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella **Regione Emilia-Romagna**, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

		4 MESI	8 MESI	12 MESI	Tariffa
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 26,62	€ 53,24	€ 77,47	Tariffa 3
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 88,74	€ 177,48	€ 258,23	Tariffa 4
		€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore
		€ 195,22	€ 195,22	€ 568,10	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi
		€ 275,09	€ 550,18	€ 800,51	

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: 051.745.9770 - E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it

Le informazioni relative ai costi telefonici ed all'utilizzo del servizio fax sono disponibili sul sito www.aci.it.



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020

TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99)
- Integrazione per la massa rimorchiabile

AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			237,05	295,93	20,37	25,42
2			19	21	23	25	264,43	330,53	22,72	28,40
3			21	23	25	27	291,28	364,10	25,02	31,28
4	15						327,95	409,55	28,17	35,19
5			23				373,40	466,88	32,08	40,11
6					27	29	418,85	523,69	35,98	44,99
7					29		485,99	607,35	41,75	52,18

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carbotte per la vuotatura di pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							175,60	307,29	15,09	26,40
2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,35	28,88
3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98
4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97
5							38	40			454,48	628,01	39,05	53,95
6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Emilia-Romagna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

		4 MESI	8 MESI	12 MESI
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 26,62	€ 53,24	€ 77,47
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 88,74	€ 177,48	€ 258,23
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
Tariffa 4	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 195,22	€ 390,45	€ 568,10
		€ 275,09	€ 550,18	€ 800,51

NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

RECAPITO TELEFONICO: 051.745.9770 - E-MAIL: infobollo@emiliaromagna.aci.it

Le informazioni relative ai costi telefonici ed all'utilizzo del servizio fax sono disponibili sul sito www.aci.it.



A cura dell'Automobile Club d'Italia